
Il Consiglio di Stato

richiamate le risoluzioni n. 1033 del 26 febbraio 2020 e n.1048 del 28 febbraio 2020;

visto l'articolo 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) che consente l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;

valutato come il Consiglio federale abbia dichiarato quella attuale come una "situazione particolare" ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b della LEp;

richiamata l'Ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (FF 2020 573)

attestato che la diffusione della malattia in Ticino è in sensibile aumento negli ultimi giorni;

rilevato che anche i criteri definiti dall'UFSP il 4 marzo 2020 per l'applicazione dell'Ordinanza del 28 febbraio 2020 sulla valutazione dei rischi legate alle manifestazioni rendono opportuno un adeguamento del punto n. 1 della risoluzione governativa n. 1048 del 28 febbraio 2020;

vista la definizione di manifestazione dello scritto del 4 marzo 2020 relativa ai criteri per l'esecuzione del divieto di svolgere manifestazioni del 28 febbraio;

richiamati gli articoli 31 e 40 della LEp, gli articoli 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan), nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale;

risolve:

1. A complemento del punto 1 delle risoluzioni governative n. 1033 del 26 febbraio 2020 e n. 1048 del 28 febbraio 2020 sono ordinati i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 40 LEp con valenza sull'intero territorio della Repubblica e Cantone Ticino:
 - a. Non sono consentite manifestazioni pubbliche e private con più di 150 persone (partecipanti così come tutto il personale correlato all'organizzazione);
 - b. Sono riservate le direttive specifiche più restrittive del Medico cantonale in ambito di attività con persone dei gruppi vulnerabili;

1257

- c. Si raccomanda alle persone dei gruppi vulnerabili particolare prudenza nella partecipazione a manifestazioni pubbliche o private;
 - d. All'entrata di tutti gli edifici dove si tengono manifestazioni devono essere affisse le prescrizioni emanate dall'UFSP allo scopo di informare attivamente sulle misure di protezione generali rendendo visibili i flyer ufficiali dell'UFSP;
 - e. In caso di necessità d'informazioni legate all'organizzazione di manifestazioni rimane attivo l'indirizzo eventi-covid@polca.ti.ch.
2. Le misure indicate nel punto n. 1 entrano in vigore a partire da sabato 7 marzo 2020 e hanno effetto fino al 15 marzo 2020.
 3. Le misure adottate sono pubblicate in forma elettronica nel sito del Cantone.
 4. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 legge sanitaria).
 5. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri